

COMMISSIONE VII
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

133.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BIANCA GELLI**

INDI

DEL PRESIDENTE **MAURO SEPPIA**

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Concessione di un contributo alla Università di Padova per la ristrutturazione dell'edificio in Bressanone (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (4840)	3	Senatori Vesentini ed altri: Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (5350)	5
Gelli Bianca, <i>Presidente</i>	3, 4, 5	Gelli Bianca, <i>Presidente</i>	5, 6, 7, 10, 11
Casati Francesco (gruppo DC), <i>Relatore</i>	3	Guerzoni Luciano (gruppo sinistra indipendente)	10
Guerzoni Luciano (gruppo sinistra indipendente)	4	Portatadino Costante (gruppo DC), <i>Relatore</i>	6
Ruberti Antonio, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>	3, 4	Ruberti Antonio, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>	7, 10
Soave Sergio (gruppo comunista-PDS)	3	Soave Sergio (gruppo comunista-PDS)	5
Votazione nominale:		Votazione nominale:	
Gelli Bianca, <i>Presidente</i>	5	Gelli Bianca, <i>Presidente</i>	11

X LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1992

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Votazione nominale:	
Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (5944)	11	Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	20
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	16, 18, 19, 20	Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Gelli Bianca, <i>Presidente</i>	11, 12, 13, 16	Statizzazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (3586-B)	20
Amalfitano Domenico (gruppo DC), <i>Relatore</i>	12, 18, 19	Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	20, 21, 23, 24
Astori Gianfranco, <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i>	12, 16, 18, 19	Casati Francesco (gruppo DC)	24
Bonfatti Pains Marisa (gruppo comunista-PDS)	12	Mensorio Carmine (gruppo DC), <i>Relatore</i>	21
Casati Francesco (gruppo DC)	12, 20	Misasi Riccardo, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	23
Ciampaglia Alberto (gruppo PSDI)	16, 18	Soave Sergio (gruppo comunista-PDS)	24
Guerzoni Luciano (gruppo sinistra indipendente)	13, 18, 19	Votazione nominale:	
Viti Vincenzo (gruppo DC)	16	Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	24

La seduta comincia alle 15,30.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo alla Università di Padova per la ristrutturazione dell'edificio in Bressanone (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4840).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo alla Università di Padova per la ristrutturazione dell'edificio in Bressanone », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 16 maggio 1990.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, in data 25 settembre 1991, ha deliberato nulla osta all'ulteriore *iter* del disegno di legge.

Avverto altresì che la V Commissione bilancio ha espresso, in data 16 gennaio 1992,

parere favorevole a condizione che:

all'articolo 2, il comma 1 sia sostituito dal seguente: 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 3.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri ».

L'onorevole Casati ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, è già stato esaminato dalla nostra Commissione in sede referente.

Nel rinviare alle considerazioni svolte in quella sede, auspico una sollecita approvazione del provvedimento.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Concordo con le considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SERGIO SOAVE. Il nostro gruppo è favorevole all'approvazione del provvedimento in esame, che riveste una grande importanza.

Dobbiamo, tuttavia, stigmatizzare l'assenza del ministro della pubblica istruzione, che dimostra scarsa sensibilità nei confronti delle questioni affrontate dalla nostra Commissione.

Comunque, nel sottolineare il rilievo del provvedimento in esame, ribadisco che siamo favorevoli alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Avverto che il relatore ed il Governo hanno rinunciato alla replica.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3.000 milioni all'Università di Padova per la ristrutturazione dell'edificio in Bressanone.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge pari a lire 3.000 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno medesimo, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per « Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico-consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento in ottemperanza al parere espresso dalla Commissione bilancio:

All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 3.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del

tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri ».

2. 1.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

LUCIANO GUERZONI. Preannuncio che il gruppo della sinistra indipendente voterà a favore del provvedimento in esame, anche se quest'ultimo presenta un elemento di singolarità: mi riferisco al fatto che sia necessaria una legge per concedere ad una università un contributo finalizzato alla ristrutturazione di un edificio. Mi appare singolare, nel momento in cui si parla tanto di delegificazione, che per l'iniziativa in esame, di cui riconosciamo la rilevanza, si debba provvedere attraverso una legge, mentre essa probabilmente avrebbe potuto trovare allocazione nella dotazione ordinaria del ministero.

Ribadisco, comunque, il voto favorevole del gruppo della sinistra indipendente sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Concessione di un contributo alla Università di Padova per la ristrutturazione dell'edificio in Bressanone » *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (4840):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Hanno votato sì ..	29
Hanno votato no .	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amalfitano, Bordon, Borri, Buonocore, Cafarelli, Casati, Ciliberti, Cordati Rosaia, Costa Silvia, Di Prisco, Fachin Schiavi, Ferrari Bruno, Gelli, Guerzoni, Latteri, Masini, Matulli, Mensorio, Nicolini, Pinto Renda, Pisicchio, Portatadino, Quercioli, Savino, Soave, Tesini, Veltroni, Viti e Willeit.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Vesentini ed altri: Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (5350).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Vesentini ed altri: « Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 dicembre 1990.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la XI Commissione lavoro pubblico e privato hanno espresso, rispettivamente in data 21 gennaio 1992 e 1° ottobre 1991, parere favorevole al disegno di legge.

Avverto altresì che la V Commissione bilancio ha adottato il seguente parere favorevole a condizione che:

all'articolo 3, comma 1, siano sopresse le parole da "del cui fabbisogno" fino alla fine;

all'articolo 12, ai commi 1 e 3, la parole "1991" sia sostituita con la parola "1992"; al comma 2 le parole "capitolo 1502" sia sostituito con le parole "capitolo 2102" ».

Ricordo che nella seduta del 19 settembre 1991 è stata aperta la discussione sulle linee generali, successivamente rinviata in attesa dell'acquisizione dei prescritti pareri.

SERGIO SOAVE. Desidero innanzitutto precisare che, anche se non abbiamo il tempo di intervenire nel dettaglio della normativa in esame, quest'ultima ci appare condivisibile e ne auspichiamo una sollecita approvazione, soprattutto in considerazione dell'importanza dell'Istituto Francesco Severi.

Al riguardo, ricordo che il ministro Ruberti ha sottolineato più volte la necessità di inserire nella politica del Ministero dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica, oltre all'esigenza di portare gli *standard* delle nostre università a livello europeo, anche una particolare attenzione verso le istituzioni culturali e scientifiche che rappresentano un elemento di merito e di alta qualificazione per il nostro paese.

Per quanto riguarda il caso specifico in esame, ci troviamo di fronte ad un istituto fondato nel 1939, che ha acquisito nel tempo una notevole fama ed un grande rilievo a livello nazionale e internazionale.

Sulla base di tali considerazioni, preannuncio che non presenteremo emendamenti e voteremo a favore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. La proposta di legge in esame concerne — come è noto — il riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi, una delle istituzioni scientifiche che (possiamo affermarlo senza retorica) onorano il nostro paese.

L'Istituto, fondato anteriormente alla seconda guerra mondiale per impulso di Francesco Severi, promuove sul piano nazionale e internazionale la formazione e il perfezionamento di ricercatori operanti sia nel campo della matematica pura sia in quello dell'applicazione. Esso inoltre organizza convegni e conferenze di studio e cura la pubblicazione di periodici, svolgendo un'attività molto qualificata nel proprio settore.

Il provvedimento in esame si configura come una legge statuto in quanto, oltre a definire le finalità e la cornice normativa in cui deve operare l'Istituto, precisa anche le funzioni dei suoi organi, che sono il presidente, il comitato direttivo, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Lo stesso provvedimento attribuisce all'Istituto un ambito di autonomia finanziaria e contabile nonché la facoltà di dotarsi di un regolamento interno.

Infine, una norma transitoria proroga, fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo comitato direttivo, il consiglio di amministrazione ed il comitato direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Preannuncio, in conclusione, che presenterò alcuni emendamenti volti a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Comunico che il rappresentante del Governo ha rinunciato alla replica.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. L'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi, istituito con legge 13 luglio 1939, n. 1129, modificata con leggi 10 dicembre 1957, n. 1188, 5 maggio 1976, n. 257, e 14 febbraio 1987, n. 42, incluso nel paragrafo sesto, di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è riordinato secondo le norme della presente legge.

2. L'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi, di seguito denominato « Istituto », dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, rientra fra gli enti di ricerca a carattere non strumentale di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Nel rispetto delle sue finalità istituzionali, l'Istituto adotta propri regolamenti concernenti gli organi, le strutture, la gestione finanziaria e contabile, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. L'Istituto ha la propria sede centrale presso l'università « La Sapienza » di Roma o comunque nella provincia di Roma.

(È approvato).

ART. 2.

(Finalità).

1. I fini dell'Istituto sono i seguenti:

a) promuovere su piano nazionale, internazionale e comunitario, la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative esistenti nelle varie università italiane;

b) svolgere e favorire le ricerche di matematica pura ed applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche;

c) procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto con quella internazionale, in particolare promuovendo e partecipando ad iniziative e programmi di collaborazione nell'ambito della Comunità europea.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, l'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi può:

a) stipulare convenzioni e contratti di studio e ricerca con università, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con enti di ricerca pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri, e con organismi scientifici internazionali;

b) stipulare con industrie nazionali e straniere contratti e convenzioni aventi per oggetto la collaborazione scientifica o la preparazione di studiosi e ricercatori in particolari settori della matematica applicata;

c) promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi, costituiti anche in società per azioni, nonché di società, anche internazionali o straniere, che abbiano fra i propri scopi lo sviluppo di ricerche di matematica pura ed applicata;

d) assegnare, mediante concorsi nazionali ed internazionali, borse di studio e borse di ricerca avanzata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Programmi triennali).

1. Su proposta dell'Istituto, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), a norma dell'articolo 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168, il programma triennale di attività dell'Istituto con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, del cui fabbisogno si tiene conto in sede di predisposizione degli strumenti annuali del bilancio dello Stato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il Ministro riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 1 nell'ambito della relazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, volto ad ottemperare ad una delle condizioni poste dal parere della Commissione bilancio:

All'articolo 3, al comma 1, sopprimere le parole da del cui fabbisogno fino alla fine.

3. 1.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 non sono stati presentati

emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

(Organi).

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il presidente dell'Istituto;
 - b) il comitato direttivo;
 - c) il consiglio di amministrazione;
 - d) il collegio dei revisori dei conti.
- (È approvato).

ART. 5.

(Presidente).

1. Il presidente dell'Istituto e i due vice presidenti sono eletti dal comitato direttivo.

2. Il presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
- b) convoca e presiede il comitato direttivo ed il consiglio di amministrazione;
- c) assicura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi di cui alla lettera b);
- d) presenta annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sull'attività scientifica svolta nell'anno precedente, sentiti il consiglio di amministrazione ed il comitato direttivo.

(È approvato).

ART. 6.

(Comitato direttivo).

1. Il comitato direttivo ha compiti di indirizzo scientifico, conformemente ai fini di cui all'articolo 2, comma 1. Delibera i contenuti scientifici dei programmi triennali di cui all'articolo 3 ed esprime

parere obbligatorio sulla relazione annuale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d). Deve essere sentito e può formulare proposte e raccomandazioni su ogni argomento di carattere scientifico relativo all'attività dell'ente.

2. Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, consta di sette membri eletti per un quadriennio fra i docenti universitari di discipline matematiche secondo norme demandate al regolamento concernente gli organi dell'Istituto di cui all'articolo 1, comma 2.

(È approvato).

ART. 7.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed è composto:

- a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;
- b) dai due vice presidenti dell'Istituto;
- c) da due esperti, uno almeno dei quali sia un esperto di diritto amministrativo, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- d) da un rappresentante del Ministro del tesoro;
- e) da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo e:

- a) approva i programmi annuali e triennali di attività dell'Istituto, indicando le risorse finanziarie necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi;

b) delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dallo stato di avanzamento delle attività;

c) delibera sugli affari contemplati nell'articolo 2, comma 2;

d) delibera, su conforme parere del comitato direttivo, la dotazione organica del personale dell'Istituto;

e) delibera, su proposta del comitato direttivo, i bandi di concorso a borse di studio e di ricerca, di cui all'articolo 2, comma 2;

f) delibera il regolamento del personale, che disciplina lo stato giuridico ed il trattamento economico nell'ambito dei criteri generali stabiliti dalla legge;

g) delibera l'organizzazione funzionale ed amministrativa dell'Istituto e prevede le forme dell'autonomia ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

h) su proposta del Presidente, delibera su eventuali deleghe da conferire, con le occorrenti limitazioni, ai vice presidenti.

3. Le delibere del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelle relative al comma 2, lettere a), b), d), f) e g), non sono soggette all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti.

(È approvato).

ART. 8.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti, secondo il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, controlla la gestione dell'Istituto.

2. Il collegio è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dura in carica quattro anni.

(È approvato).

ART. 9.

(Personale dell'Istituto).

1. Il regolamento del personale di cui all'articolo 7, comma 2, determina la dotazione organica dell'Istituto e disciplina lo stato giuridico ed economico nell'ambito dei criteri generali fissati dalla legge.

2. All'Istituto si applica quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per l'assunzione di personale a contratto, e si estendono le disposizioni di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

3. Su proposta del comitato direttivo e su conforme parere del consiglio di amministrazione, il presidente potrà autorizzare a svolgere la propria attività scientifica, nell'ambito dei programmi dell'Istituto, professori universitari di ruolo di discipline matematiche, i quali fruiscano dei periodi di alternanza di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

(È approvato).

ART. 10.

(Autonomia finanziaria e contabile).

1. L'autonomia finanziaria e contabile dell'Istituto si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. L'Istituto provvede all'assolvimento dei fini di cui all'articolo 2 con il contributo ordinario per il funzionamento a carico dello Stato e con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dai proventi delle proprie attività, da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata.

(È approvato).

ART. 11.

(Norme transitorie).

1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, sono adottati, in seduta congiunta, dal consiglio di amministrazione e dal comitato direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il consiglio di amministrazione ed il comitato direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo comitato direttivo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'Istituto è complessivamente fissato in lire 1.050.000.000 annui a decorrere dall'anno 1991.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1502 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti in ottemperanza al parere espresso dalla Commissione bilancio:

All'articolo 12, al comma 1, sostituire la parola 1991 con la seguente 1992.

12. 1.

All'articolo 12, al comma 2, sostituire la parola 1991 con la seguente 1992.

12. 2.

All'articolo 12, al comma 2, sostituire le parole capitolo 1502 con le seguenti capitolo 2102.

12. 3.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore all'articolo 12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 12.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

LUCIANO GUERZONI. Nell'associarmi alle considerazioni svolte in precedenza dall'onorevole Soave, preannuncio il voto favorevole del gruppo della sinistra indipendente sul provvedimento in esame, per la cui approvazione ci siamo adoperati nel corso degli ultimi mesi.

Devo tuttavia rilevare la singolarità della circostanza in base alla quale lo statuto di un istituto di ricerca debba essere approvato per legge. Si tratta di un'incoerenza del nostro sistema normativo che non può essere sottaciuta.

Vorrei inoltre rilevare che le modifiche introdotte per recepire il parere della Commissione bilancio hanno fatto perdere

all'Istituto il contributo di 1.050 milioni per il 1991. Ciò rende ancora più incoerente il fatto che venga disciplinato per legge lo statuto di un ente di ricerca a carattere non strumentale. È auspicabile comunque che quest'ultimo trovi la sua collocazione, come prevede l'articolo 1 del provvedimento in esame, nell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Si tratta, infatti, di un ente caratterizzato da un'elevata qualificazione, che merita la più ampia considerazione; a tal fine si dovrebbero reperire adeguate risorse finanziarie nell'ambito degli stanziamenti per gli enti di ricerca a carattere non strumentale.

Sulla base di tali considerazioni, confermo che il gruppo della sinistra indipendente voterà a favore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto altresì che, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che al termine della votazione nominale sospenderemo brevemente i nostri lavori in sede legislativa per passare all'esame di alcuni provvedimenti in sede referente.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Vesentini ed altri: « Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (5350):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Hanno votato sì ..	27
Hanno votato no .	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amalfitano, Bordon, Borri, Buonocore, Cafarelli, Casati, Ciliberti, Cordati Rosaia, Costa Silvia, Di Prisco, Fachin Schiavi, Ferrari Bruno, Gelli, Guerzoni, Latteri, Masini, Matulli, Mensorio, Nicolini, Pinto, Portatadino, Quercioli, Soave, Tesini, Veltroni, Viti e Willeit.

La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 16,20.

Discussione del disegno di legge: Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (5944).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° agosto 1991.

Comunico che il Comitato pareri della I Commissione affari costituzionali ha espresso, in data 6 novembre 1991, parere favorevole al disegno di legge in esame mentre la XI Commissione lavoro ha deliberato, in data 19 novembre 1991, che nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento.

Comunico altresì che la V Commissione bilancio ha adottato il seguente parere favorevole

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridefinire l'entità dell'autorizzazione complessiva di spesa e la relativa modulazione temporale sulla base delle previsioni della legge finanziaria 1992, a tal fine eventualmente sottoponendo alla Commissione bilancio uno specifico emendamento.

L'onorevole Amalfitano ha facoltà di svolgere la relazione.

DOMENICO AMALFITANO, Relatore. Signor presidente, onorevoli colleghi, ricordo che il disegno di legge n. 5944 è già stato approvato dal Senato e si è concluso oggi l'iter per il suo trasferimento in sede legislativa presso la nostra Commissione.

Nel rimettermi alle considerazioni svolte nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente, desidero sottolineare ancora una volta l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge n. 5944, a prescindere da alcune considerazioni che avevo svolto in precedenza chiedendo, in qualità di relatore, un incremento dello stanziamento previsto, fermo restando quanto la nostra Commissione aveva ottenuto in sede di esame della legge finanziaria.

Ritengo, tuttavia, che non si debba mettere in pericolo uno stanziamento quanto mai urgente, anche in considerazione del fatto che il provvedimento in esame prevede la possibilità di avviare procedure idonee ad attivare una partecipazione da parte dei privati, al fine di dare risposta ad un'esigenza fortemente avvertita dalla nostra Commissione, come si evince anche dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui beni culturali.

GIANFRANCO ASTORI, Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali. Il Governo condivide le valutazioni espresse dal relatore in ordine al carattere di urgenza che il provvedimento in

esame riveste, anche se sarebbe stato possibile introdurre alcuni elementi migliorativi.

Ritengo, tuttavia, che debba essere privilegiata l'incisività di un intervento che, anche se non utilizza pienamente le somme disponibili (tralasciando quelle per il 1994), consente comunque il recupero dei finanziamenti approvati dal Senato. Sotto questo profilo, il provvedimento in esame assume una valenza positiva.

Spetterà eventualmente alla XI legislatura repubblicana porre riparo alle omissioni e recuperare gli elementi innovativi che non hanno trovato possibilità di inserimento in questa sede.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MARISA BONFATTI PAINI. Desidero esprimere in primo luogo il mio compiacimento perché finalmente, dopo un'attesa durata per l'intera legislatura, si perviene all'approvazione di una legge organica (o che almeno tenta di essere tale) in ordine alla spesa nel settore dei beni culturali.

Purtroppo, il disegno di legge in discussione è giunto al nostro esame in un momento particolare, in cui si dovrà, per così dire, « prendere o lasciare ». Conseguentemente, anche se non condividiamo completamente il contenuto del provvedimento, riteniamo opportuno approvarlo, accettando gli elementi positivi che esso introduce.

Desidero inoltre soffermarmi su alcuni aspetti che, a mio avviso, avrebbero potuto trovare una maggiore esplicitazione nel testo approvato dal Senato. Nello stesso tempo, ritengo opportuno che il Governo ci fornisca qualche chiarimento in ordine a taluni aspetti impliciti ma non chiaramente evidenziati nel testo del provvedimento.

In primo luogo, appare evidente che il disegno di legge in esame ha un respiro temporale molto breve (soltanto tre anni), mentre avremmo preferito una legge di più ampia durata, tanto che avevamo

proposto di estenderne la portata fino a dieci anni, sia pure attraverso un'articolazione basata su piani triennali.

Tra l'altro, le disponibilità finanziarie, anche se risultano incrementate rispetto ad una prima ipotesi, sono ancora insufficienti.

Per quanto riguarda gli obiettivi, si riscontra una carenza rappresentata dal fatto che non si fa riferimento in modo esplicito al potenziamento del sistema bibliotecario nazionale. Probabilmente un'esigenza di sinteticità ha indotto il Senato a non chiarire bene questo aspetto, che a mio avviso riveste una grande importanza. Esso, comunque, si può considerare inserito nel comma 2 dell'articolo 1 (in particolare al punto D), anche se probabilmente sarebbe stato preferibile esplicitarlo meglio.

Desidero, inoltre, esprimere il mio rammarico perché laddove si fa espresso riferimento alla possibilità di acquisire opere non si specifica chiaramente che questo riferimento andrebbe rivolto in modo particolare all'acquisizione di opere di arte contemporanea. Ritengo anzi che il nostro paese sia uno di quelli che effettuano pochi acquisti in questo settore.

Un altro aspetto da sottolineare è rappresentato dal fatto che una legge di spesa, tra gli altri obiettivi, dovrebbe proporsi di creare le condizioni per potenziare le strutture e i servizi del Ministero dei beni culturali e ambientali. Si tratta invece di un aspetto che non viene sufficientemente chiarito nel provvedimento in esame.

Vi sono poi altri aspetti, che non sono stati presi in considerazione dal Senato, in rapporto ai quali, se avessimo avuto a disposizione uno spazio di tempo maggiore, avremmo potuto migliorare il provvedimento in esame. Mi riferisco, in particolare, all'esigenza di prevedere norme più precise in relazione all'esame dei progetti di recupero e restauro, nonché ad indicazioni più precise per quanto riguarda l'istruttoria dei progetti, in modo tale da porre il consiglio nazionale dei beni culturali nella condizione di

lavorare in maniera più proficua. Probabilmente sarebbe stata opportuna anche l'istituzione di una sorta di segreteria tecnica del consiglio nazionale dei beni culturali, la quale avrebbe potuto svolgere un lavoro preparatorio tale da porre lo stesso consiglio nella condizione di esaminare i progetti ad esso sottoposti.

Purtroppo, tali aspetti non vengono affrontati dal provvedimento in esame. Del resto, mi rendo conto che a questo punto ci troviamo nella necessità di approvare il disegno di legge nella sua attuale stesura, affinché per il prossimo triennio vi sia la possibilità di utilizzare fondi avvalendosi non più di provvedimenti straordinari ma di norme ordinarie.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Avverto che il relatore ed il Governo hanno rinunciato alla replica.

Passiamo all'esame degli articoli.

LUCIANO GUERZONI. Preannuncio la mia astensione nella votazione degli articoli 1, 2 e 3.

PRESIDENTE. Poiché agli articoli del disegno di legge non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Per la realizzazione di interventi organici di recupero, salvaguardia, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico, bibliografico, archivistico, secondo un programma triennale di indirizzo, articolato in uno o più piani di attuazione, è autorizzata, nel triennio 1991-1993, la spesa di lire 397 miliardi.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali adotta, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma trien-

nale di indirizzo, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio di cui al comma 1;

b) recupero, salvaguardia e restauro del patrimonio di cui al comma 1;

c) acquisizione di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico e storico;

d) prosecuzione dell'attività di inventariazione, precatalogazione e catalogazione dei beni culturali nonché di completamento e razionalizzazione del sistema informativo centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali;

e) valorizzazione del sistema museale nazionale, attraverso la realizzazione di progetti sperimentali relativi a modelli di gestione, esposizione e fruizione.

3. Il programma triennale determina, nell'ambito dello stanziamento complessivo di cui al comma 1, l'ammontare delle somme da assegnare nel triennio ai singoli obiettivi di cui al comma 2, in una quota comunque non inferiore al 50 per cento per le lettere a) e b), al 25 per cento per le lettere d) ed e), ed al 5 per cento per la lettera c).

4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), gli organi periferici e gli Istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali presentano ai competenti Uffici centrali proposte di interventi organici attuativi del programma triennale di indirizzo, riguardanti complessi monumentali, aree archeologiche, musei, pinacoteche, biblioteche e archivi, dando priorità ai beni particolarmente esposti al rischio di perdita parziale o totale.

5. I progetti che prevedono la collaborazione dello Stato, delle regioni e degli enti locali sono presentati dagli enti proponenti, unitamente ad uno schema di accordo di programma, al comitato regionale di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. I progetti che ottengono

il parere positivo del comitato regionale sono proposti dagli organi periferici o Istituti centrali al competente ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione il comitato regionale non abbia espresso alcun parere, i progetti sono comunque trasmessi al competente ufficio centrale.

6. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, approva, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto recante il programma triennale di indirizzo di cui al comma 2, un piano di interventi organici. Eventuali piani successivi sono approvati entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento.

(È approvato).

ART. 2.

1. I progetti esecutivi degli interventi, inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, che concernono i beni statali o i beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, sono predisposti dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. La predisposizione dei progetti di cui al comma 1, in caso di motivata impossibilità, può essere affidata dai responsabili degli organi periferici, mediante apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura o a professionisti esterni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, per i singoli interventi.

3. I progetti per i quali lo Stato interviene con contributo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono predisposti a cura e spese dei soggetti promotori.

4. I progetti esecutivi degli interventi inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6 — con l'indicazione dei tempi necessari per l'esecuzione — sono appro-

vati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, fino ad un importo complessivo della spesa di lire 1.000 milioni, e dal direttore generale del competente ufficio centrale, per importi superiori fino a lire 1.500 milioni, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come da ultimo modificato dalla legge 25 maggio 1978, n. 233. Il predetto limite può essere aggiornato ogni anno con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti, adottati dagli organi periferici e dai direttori generali, sono sottoposti al solo controllo successivo in sede di rendiconto contabile.

5. I progetti per il censimento, l'inventariazione, la precatalogazione e la catalogazione, inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, devono riguardare in via prioritaria i beni esposti a maggior rischio di sottrazione e distruzione. Essi devono prevedere un censimento o una inventariazione di massima dei beni archivistici e una precatalogazione dei beni storico-artistici, anche in vista dell'attuazione del mercato unico europeo, quali beni costituenti il patrimonio culturale nazionale secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della legge 19 aprile 1990, n. 84. Le modalità tecniche del censimento, dell'inventariazione, della precatalogazione e della catalogazione sono dettate dai competenti Istituti e Uffici centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali. Ogni progetto anche in corso, finanziato dallo Stato deve rispondere ai criteri catalografici definiti dai predetti Istituti ed Uffici.

(È approvato).

ART. 3.

1. La realizzazione dei progetti inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, concernenti i beni statali o i beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, è affidata ai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Per gli interventi di restauro, recupero e valorizzazione realizzati sui beni culturali non statali possono essere concessi contributi, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, fino ad un massimo del 50 per cento del costo ammesso degli interventi stessi, secondo le procedure di cui alla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, e successive modificazioni.

3. I beni oggetto di un intervento realizzato con il contributo o con il concorso finanziario dello Stato sono resi accessibili al pubblico, compatibilmente con il carattere storico e artistico e con le esigenze di conservazione, secondo modalità fissate da apposite convenzioni tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e gli interessati.

4. I fondi necessari alla realizzazione dei progetti inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, sono messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento, emessi soltanto sulla base del piano, in deroga al limite di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I predetti funzionari delegati assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente i relativi impegni di spesa che sono sottoposti al controllo successivo in sede di rendiconto.

5. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali inviano, ogni sei mesi e entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente all'esecuzione del progetto. Il ritardo o il mancato invio della relazione tecnica costituisce fattispecie perseguibile disciplinarmente e ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(È approvato).

ART. 4.

1. Per la realizzazione dei progetti inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, il parere del Consiglio nazio-

nale per i beni culturali ed ambientali espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 6, sostituisce quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed ogni altro prescritto parere di organi consultivi dello Stato.

(È approvato).

ART. 5.

1. Per la realizzazione degli interventi e per la effettuazione delle altre spese gravanti sui capitoli ordinari del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 4, 5 e 6, relative alla formazione dei piani, e le disposizioni dell'articolo 2 relative alla predisposizione dei progetti, le disposizioni dell'articolo 3 relative all'accreditamento e alla spesa dei fondi occorrenti, nonché quella dell'articolo 4.

2. Per le spese di progettazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), promossi dagli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, e da essi progettati e diretti, è riservata una quota non superiore al 5 per cento.

(È approvato).

ART. 6.

1. All'onere di lire 397 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per il triennio 1991-1993 si provvede, quanto a lire 77.000 milioni per il 1991, a lire 145.000 milioni per il 1992 e a lire 175.000 milioni per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici

regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ALBERTO CIAMPAGLIA. Devo esprimere una ferma protesta perché non è stato posto in votazione un emendamento che avevo presentato all'articolo 4 e che ho inviato alla Commissione nei giorni scorsi.

VINCENZO VITI. Anch'io avevo sottoscritto l'emendamento presentato dall'onorevole Ciampaglia, con cui si proponeva di istituire presso il Ministero per i beni culturali e ambientali il servizio studi e programmazione, il servizio affari internazionali e il servizio della formazione.

Dal momento che l'emendamento non è stato posto in votazione, vorrei almeno che il Governo si pronunciasse sul merito delle questioni da esso affrontate e sugli indirizzi che intende seguire nel settore.

PRESIDENTE. Se i presentatori di tale emendamento avessero sollevato tempestivamente la questione, il problema avrebbe potuto essere risolto con successo; a questo punto, comunque, invito i deputati Ciampaglia e Viti a trasferire il contenuto del loro emendamento in un ordine del giorno.

ALBERTO CIAMPAGLIA. Accogliamo l'invito del presidente.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Mi sia consentito, signor presidente, soffermarmi brevemente sulle questioni interpretative che gli onorevoli Guerzoni e Bonfatti Pains hanno sottoposto all'attenzione della Commissione.

Al riguardo, il Governo condivide l'interpretazione che è stata data in materia di servizio bibliotecario nazionale. Tale interpretazione, a nostro avviso, è desu-

mibile dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, laddove si parla espressamente di interventi organici di valorizzazione del patrimonio bibliografico, nonché dal comma 2, lettera D, dell'articolo 1, in cui si fa riferimento alla prosecuzione dell'attività di inventariazione, precatalogazione e catalogazione dei beni culturali.

Consequentemente, il Governo, nell'ambito delle iniziative che promuoverà in ordine all'applicazione della legge, attribuirà un'importanza particolare a questa tematica.

Nella stessa direzione si muovono le osservazioni svolte rispetto all'opportunità di prevedere, secondo quanto stabilito dalla lettera C del comma 2 dell'articolo 1, l'acquisizione di opere d'arte contemporanea. Si tratta di un'interpretazione che, ad avviso del Governo, è già compresa nella formulazione del testo.

Un problema diverso è rappresentato dalle esigenze di riorganizzazione del Ministero, su cui si sono soffermati alcuni colleghi, ad avviso dei quali sono necessari provvedimenti legislativi specifici.

Al riguardo, il Governo ritiene indispensabile un potenziamento dei servizi del Ministero dei beni culturali e ambientali. Sono certo che in questo ambito sarà rivolta la massima considerazione alle proposte avanzate nel corso dell'attuale legislatura nonché a quelle emerse in sede di discussione del disegno di legge in esame.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MAURO SEPPIA**

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno.

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

« La VII Commissione,

considerata l'esigenza, al fine di garantire una più efficace azione di programmazione, di istituire, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, il

Servizio studi e programmazione, il Servizio affari internazionali e il Servizio della formazione;

ritenendo che i predetti Servizi, che operano nell'ambito del Gabinetto del ministro, debbano essere affidati ai Dirigenti generali del Ministero;

segnalando altresì l'esigenza che i posti di qualifica e di funzione stabilita dal quadro A, della tabella 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975 e successive modifiche, dei Dirigenti generali dell'amministrazione centrale, debbano essere elevati a otto,

impegna il Governo

a promuovere e/o assecondare le idonee conseguenti iniziative ».

0/5944/1/VII

Ciampaglia, Viti.

« La VII Commissione,

approvando il disegno di legge "Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali"

impegna il Governo

stante l'iter legislativo della proposta circa il potenziamento dell'ICR a dar seguito ad ogni possibile decentramento didattico sul territorio nazionale dei Corsi di restauro (anche in attivazione del protocollo Vernola Mayer), assumendone dove possibile i relativi oneri finanziari ».

0/5944/2/VII

Casati, Amalfitano.

« La VII Commissione,

approvando il disegno di legge "Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali"

impegna il Governo

al finanziamento e completamento dei cantieri di restauro, già avviati e ancora in corso, dei complessi monumentali del "barocco leccese" e ad un organico piano strategico di tutela e valorizzazione dell'intero patrimonio barocco del Salento ».

0/5944/3/VII

Amalfitano, Gelli.

« La Commissione,

in sede di approvazione del disegno di legge AC n. 5944,

impegna il Governo

a ricomprendere nelle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), i programmi di sviluppo e potenziamento del Sistema bibliotecario nazionale (SBN) ».

0/5944/4/VII

Guerzoni.

« La VII Commissione,

approvando il disegno di legge n. 5944 "Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali"

impegna il Governo

a considerare nell'attività prevista dal comma 2 dell'articolo la estensione al SBN ».

0/5944/5/VII

Bonfatti Painsi, Amalfitano.

Passiamo all'ordine del giorno Ciampaglia e Viti n. 0/5944/1/VII.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*.
Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno ?

ALBERTO CIAMPAGLIA. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno Casati e Amalfitano n. 0/5944/2/VII.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*.
Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno ?

FRANCESCO CASATI. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno Amalfitano e Gelli n. 0/5944/3/VII.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*.
Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno ?

DOMENICO AMALFITANO. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno Guerzoni n. 0/5944/4/VII.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*.
Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno ?

LUCIANO GUERZONI. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno Bonfatti Painsi e Amalfitano 0/5944/5/VII.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno?

DOMENICO AMALFITANO. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

LUCIANO GUERZONI. Preannuncio l'astensione del gruppo della sinistra indipendente sul provvedimento in esame, al quale non abbiamo presentato emendamenti per non intralciarne l'iter, dal momento che siamo perfettamente consapevoli della sua importanza.

Il nostro voto di astensione è dovuto in primo luogo al fatto che ci troviamo di fronte non ad una legge organica ma ad un provvedimento di spesa, che prevede un programma triennale di interventi. Infatti, in assenza di una sostanziale riforma del Ministero dei beni culturali e ambientali, ci accingiamo ad approvare un provvedimento che, se nel titolo fa riferimento ad interventi organici di tutela dei beni culturali, costituisce in realtà una legge che detta esclusivamente alcune norme di spesa.

Un ulteriore motivo che giustifica il nostro voto di astensione è rappresentato dal fatto che, a differenza di quanto avviene nella legge n. 449 e in altre successive, il provvedimento in esame non prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti sul programma di interventi.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Tale parere non era previsto neanche dalle altre leggi.

LUCIANO GUERZONI. Nella legge n. 449 era previsto espressamente che il programma venisse sottoposto al parere preventivo delle Commissioni parlamen-

tari competenti. In un successivo provvedimento, risalente al 1991, non si prevedeva più il parere preventivo bensì la trasmissione del programma alle Commissioni parlamentari competenti.

Nel disegno di legge in esame, invece, non si prevede neppure questa trasmissione.

Tra l'altro, in occasione dell'esame del provvedimento vertente sui cosiddetti giacimenti culturali, la nostra Commissione ha dovuto convocare per due volte i rappresentanti dell'esecutivo, al fine di far rilevare loro l'incongruenza con cui era stato attuato il programma rispetto agli intenti della legge. Al riguardo, il senatore Covatta, sottosegretario di Stato per i beni culturali, ha riferito per ben due volte alla nostra Commissione precisando che, sulla base delle indicazioni originariamente fornite dalla stessa Commissione, l'intero programma era stato riesaminato da una commissione di esperti. Lo stesso senatore Covatta ci ha illustrato i nuovi criteri seguiti.

Mi sembra comunque grave che, in una materia così delicata, non sia stata prevista neppure la trasmissione dei programmi alle Commissioni parlamentari competenti.

La terza ragione che è alla base della nostra astensione (in tal senso condivido le osservazioni della collega Bonfatti Pagni) riguarda la mancata inclusione nel provvedimento dello sviluppo e del potenziamento del sistema bibliotecario nazionale.

Al riguardo, vorrei che il Governo precisasse, affinché rimanga agli atti in vista dell'interpretazione della legge, che nella lettera D del comma 2 dell'articolo 1 si devono considerare inclusi anche programmi di sviluppo e potenziamento del sistema bibliotecario nazionale. D'altra parte, il sottosegretario probabilmente conosce meglio di noi lo stato delle biblioteche italiane.

Infine, desidero rilevare, sempre per motivare la nostra astensione, che siamo in presenza di uno stanziamento di 397 miliardi modulati in base alle previsioni della legge finanziaria per il 1991 e del

bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993 con un'indicazione da parte della Commissione bilancio (in base alla quale sarebbe necessaria una rimodulazione del finanziamento) che costringerà all'approvazione di una nuova legge per attingere ai fondi previsti dalla legge finanziaria per il 1992 e dal bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994. Si tratta di un modo di procedere che, a mio avviso, delegittima il carattere di organicità del provvedimento in esame.

Sulla base di tali considerazioni, confermo l'astensione del gruppo della sinistra indipendente sul disegno di legge in esame.

FRANCESCO CASATI. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento in esame, che stanziava una quantità di risorse pur sempre ragguardevole, anche se non adeguata ai bisogni propri del settore dei beni culturali. Tali risorse consentiranno al Ministero di avviare o proseguire interventi quanto mai urgenti all'interno dello stesso settore.

Pertanto, ribadisco il convinto voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che, al termine della votazione nominale, sospenderemo brevemente i nostri lavori in sede legislativa per consentire lo svolgimento di alcune interrogazioni urgenti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (5944):

Presenti	28
Votanti	27
Astenuto	1
Maggioranza	15
Hanno votato sì	27
Hanno votato no ..	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amalfitano, Bordon, Borri, Buonocore, Carelli, Casati, Ciliberti, Cordati Rosaia, Costa Silvia, Di Prisco, Fachin Schiavi, Ferrari Bruno, Gelli, Masini, Matulli, Mensorio, Michellini, Nicolini, Pinto Renda, Pisicchio, Portatadino, Seppia, Soave, Tesini, Veltroni, Viti e Willeit.

Si è astenuto:

Guerzoni.

La seduta, sospesa alle 16,50, è ripresa alle 17,25.

Disegno di legge: Statizzazione degli Educatanti femminili riuniti di Napoli (Approvato dalla VII Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3586-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Statizzazione degli Educatanti femminili riuniti di Napoli », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 9 maggio 1981 e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 4 dicembre 1991.

Ricordo che nella seduta dell'8 gennaio scorso è iniziato l'esame del provvedimento.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato, in data 8 gennaio 1992, nulla osta all'ulteriore iter del disegno di legge.

Avverto altresì che la V Commissione bilancio ha espresso, in data 17 gennaio 1992, parere favorevole

a condizione che all'articolo 6 il comma 1 sia sostituito dal seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.800 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede negli anni 1992-1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati".

Comunico infine che l'XI Commissione lavoro pubblico e privato ha espresso, in data 8 gennaio 1992, parere favorevole sul disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla VII Commissione permanente del Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CARMINE MENSORIO, *Relatore*. Ho già illustrato nella mia relazione le ragioni fondate che mi inducono a sollecitare l'approvazione del disegno di legge, che consente il passaggio allo Stato del personale dipendente docente, non docente e direttivo degli educandati femminili di Napoli, provvedendo inoltre al ripianamento del debito contratto nei confronti del Banco di Napoli e dello stesso Ministero del tesoro.

Si tratta di un atto doveroso nei confronti di un ente di grande prestigio e dal glorioso passato, che dovrebbe continuare a svolgere la sua attività formativa e didattica a Napoli e nell'intero Meridione.

PRESIDENTE. Avverto che il rappresentante del Governo ha rinunciato alla replica.

Passiamo ora all'esame delle modifiche apportate dalla VII Commissione permanente del Senato.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

1. Le scuole istituite presso l'Ente sono statali. Ad esse si applica la normativa vigente per le corrispondenti scuole dello Stato.

2. La direzione dell'Ente è affidata ad un direttore didattico o ad un preside delle scuole di I e II grado annesse.

3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di intesa con il Ministro del tesoro, sono impartite disposizioni circa il funzionamento delle scuole di cui al presente articolo.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

1. La scuola elementare, la scuola media e l'Istituto magistrale attivi presso l'Ente sono trasformati in scuole statali del tipo corrispondente. Ad essi si applica la normativa vigente per le corrispondenti scuole dello Stato.

2. La direzione dell'Ente è affidata ad un direttore didattico o ad un preside delle scuole di I e II grado annesse.

3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono impartite disposizioni circa il funzionamento delle scuole di cui al presente articolo.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

1. Il personale docente e non docente, il quale risulti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in servizio presso l'Ente o le scuole annesse da almeno due anni scolastici, è trasferito a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze dello Stato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla predetta data.

2. Il personale docente trasferito è immesso nei ruoli statali su cattedra corrispondente al titolo di abilitazione all'insegnamento posseduto, se richiesto; in mancanza esso conserva la posizione rivestita alle dipendenze dell'Ente di provenienza ed è immesso nei ruoli statali all'atto del conseguimento della prescritta abilitazione all'insegnamento.

3. Il personale non docente trasferito è immesso nei ruoli statali corrispondenti alla qualifica posseduta.

4. Il personale docente e non docente di cui al presente articolo rimane assegnato all'Ente e alle scuole annesse al fine di assicurare continuità all'attività dell'Ente.

5. Il personale docente e non docente di cui al presente articolo ha diritto a conservare il trattamento economico complessivo già in godimento. A tal fine ad esso sono attribuiti nella classe di stipendio iniziale tanti aumenti periodici, anche convenzionali, quanti sono necessari ad assicurare ad esso un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

6. Il servizio prestato dal personale docente e non docente di cui al presente articolo presso gli Educandati femminili riuniti di Napoli, anteriormente alla data

di entrata in vigore della presente legge, è considerato a tutti gli effetti servizio non di ruolo prestato allo Stato ed è valutato nei limiti e con le modalità previste per il servizio statale non di ruolo.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

1. Il personale docente e non docente, il quale risulti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in servizio presso l'Ente o le scuole annesse da almeno due anni scolastici, è trasferito a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze dello Stato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla predetta data.

2. Il personale docente trasferito è immesso nei ruoli statali su cattedra corrispondente al titolo di abilitazione all'insegnamento posseduto, se richiesto; in mancanza esso conserva la posizione rivestita alle dipendenze dell'Ente di provenienza ed è immesso nei ruoli statali all'atto del conseguimento della prescritta abilitazione all'insegnamento.

3. Il personale non docente trasferito è immesso nei ruoli statali corrispondenti alla qualifica posseduta.

4. Il personale docente e non docente di cui al presente articolo rimane assegnato all'Ente e alle scuole annesse al fine di assicurare continuità all'attività dell'Ente.

5. Ai fini del trattamento giuridico ed economico, al personale docente e non docente di cui al presente articolo il periodo di servizio prestato presso l'Ente o le scuole annesse è riconosciuto in conformità alle norme vigenti per il servizio non di ruolo prestato dal personale docente e non docente di ruolo delle scuole statali.

6. Il servizio prestato dal personale docente e non docente di cui al presente articolo presso l'Ente, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente

legge, è considerato a tutti gli effetti servizio non di ruolo prestatato allo Stato ed è valutato nei limiti e con le modalità previste per il servizio statale non di ruolo.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

L'articolo 5 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1991 ed in annue lire 1.800 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando, quanto a lire 700 milioni per il 1991 ed a lire 930 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, parte dell'accantonamento « Iniziative di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualità » e, quanto a lire 870 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, parte dell'accantonamento « Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.800 milioni annui a decorrere dall'anno 1992,

si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1992 e 1993 dell'accantonamento « Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Mensorio, relatore, ha presentato il seguente emendamento volto ad ottemperare alla condizione espressa nel parere della V Commissione:

All'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.800 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede negli anni 1992-1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati ».

6. 1.

RICCARDO MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.1 del relatore.

PRÉSIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della VII Commissione permanente del Senato, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

SERGIO SOAVE. Annuncio il voto favorevole del gruppo comunista-PDS su un testo che originariamente dava adito a qualche dubbio; il passaggio dal privato al pubblico, infatti, è sempre delicato, soprattutto sotto il profilo dell'inserimento del personale nelle graduatorie e del confluire nel settore pubblico dell'inerzia di una vecchia struttura. Mi sembra tuttavia che le modifiche introdotte prima alla Camera e quindi al Senato abbiano contribuito alla definizione di un quadro normativo, se non ottimale, almeno soddisfacente.

Abbiamo potuto apprezzare, attraverso la documentazione che su nostra sollecitazione ci è stata trasmessa, la storia di questi educandati — istituzione per molti aspetti meritoria —, gli unici ancora non statalizzati. Essi rappresentano l'eredità di un'epoca remota che oggi nell'attuale configurazione nazionale non ha più ragione d'essere. Con questo provvedimento, quindi, chiudiamo un periodo della nostra storia per aprirne un altro.

FRANCESCO CASATI. Il presente disegno di legge è volto a risolvere un problema molto sentito a Napoli, più volte prospettato in questa sede, la cui soluzione ha richiesto un considerevole arco di tempo. Nel dare atto del lavoro egregio compiuto dal relatore, annuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Statizzazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli »
(Approvato dalla VII Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato)
(3586-B):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Hanno votato sì	28
Hanno votato no ..	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amalfitano, Bernocco Garzanti, Bonfatti Pains, Bordon, Borri, Buonocore, Carelli, Casati, Ceruti, Ciliberti, Cordati Rosaia, Costa Silvia, Di Prisco, Fachin Schiavi, Ferrari Bruno, Gelli, Matulli, Mensorio, Michelini, Pinto Renda, Pischio, Portatadino, Quercioli, Seppia, Soave, Tesini, Veltroni e Viti.

La seduta termina alle 17,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 10 febbraio 1992.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO